

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I. Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Intermediario persona fisica che entra in contatto con il cliente: Stefano Felice, numero di iscrizione B000310804 data iscrizione 11/03/2015, indirizzo Via Don D. Colli 8 Triuggio (MB), telefono 0362 918122, mail s.felice@sfcbroker.net responsabile dell'attività di intermediazione.

Attività svolta per conto di: SFC BROKER SNC DI FELICE STEFANO & CROCE FILOMENA Sede legale Via Don D. Colli 8 Triuggio (MB). Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi sezione B numero 00679936. Data iscrizione 16/03/2021. Sito internet www.sfcbroker.net Telefono 0362 918122. E-mail s.felice@sfcbroker.net PEC sfcbrokersnc@pec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II. Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di SFC BROKER SNC DI FELICE STEFANO & CROCE FILOMENA (da qui in avanti SFC BROKER SNC) viene svolta su incarico del cliente.

☐ Il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario ai sensi dell'art. 22 c. 10 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 (collaborazione orizzontale). L'intermediario collaboratore orizzontale ha il ruolo di intermediario emittente e supervisiona la corretta distribuzione del prodotto nel mercato di riferimento stabilito.

L'elenco completo degli intermediari e delle imprese di assicurazioni con cui si intrattengono collaborazioni orizzontali è pubblicato sul sito internet di SFC BROKER SNC.

SEZIONE III. Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto interesse

SFC BROKER SNC non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di SFC BROKER SNC.

SEZIONE IV. Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

SFC BROKER SNC propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, né fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private.

SFC BROKER SNC informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

SFC BROKER SNC fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V. Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso per l'attività svolta da SFC BROKER SNC, per la distribuzione del presente contratto, è rappresentato da:

- ☐ onorario corrisposto dal cliente, con fattura di servizio per spese di gestione, pari ad Euro _____;
- ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo;

Nel caso di polizze r.c. auto la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella, nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione, è disponibile online sul sito www.sfcbroker.net, sezione Tutela del Cliente.

SEZIONE VI. Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi, SFC BROKER SNC dichiara che i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.



Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario; - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi pagati ad SFC BROKER SNC si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio (con autorizzazione ex art. 118 CAP), attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato con l'Impresa:

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

SEZIONE VII. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

SFC BROKER SNC DI FELICE STEFANO & CROCE FILOMENA, Via Don D. Colli 8, 20844 Triuggio (Mb)

Email: s.felice@sfcbroker.net Pec: sfcbrokersnc@pec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al primo capoverso.

SEZIONE VIII. Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo; le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L'intermediario **SFC BROKER SNC DI FELICE STEFANO & CROCE FILOMENA**

